

**Daniela Santoro**  
**Università degli Studi di Palermo**

**La rete aperta. Pratica medica nel tardomedioevo siciliano**

*Licenza ad esercitare: controllo e vigilanza*

Nel 1422 l'università di Palermo emanava un bando inteso a regolarizzare l'esercizio dell'attività medico-chirurgica: *ki non sia nulla persuna medicu in chirurgia, tantu masculu quantu fimmina, ki presuma di medicari in la dicta chitati ki non haia licencia di praticari et medicari in chirurgia, exceptu killi ki hannu licencia oy lictera di putiri praticari et medicari in chirurgia di li iurati di la dicta chitati, sub pena di uncie quatu da applicari a li iurati per chasquna persuna*<sup>1</sup>. L'interesse del bando – finalizzato a sottolineare l'importanza della *licencia oy lictera* emanata dai giurati cittadini attestante l'idoneità del candidato ad esercitare, requisito indispensabile per il regolare svolgimento della professione – viene esaltato dal riferimento contenuto in una lettera emanata anni prima, nel 1322, in cui il pretore e i giudici palermitani comunicavano agli ufficiali regi di avere autorizzato il medico ebreo maestro Salomone a praticare in mancanza di licenza: si richiama una «*approbata consuetudine*» della città in base alla quale i medici sono autorizzati a praticare a Palermo anche senza una licenza o uno speciale mandato della regia Curia<sup>2</sup>.

L'opportunità di appurare la perizia del candidato attraverso un esame dei commissari regi o anche di uno solo, si traduce, nei fatti, in una procedura soggetta a variazioni: *sufficiens et expertus in medicinali sciencia phisice*, il calabrese Guglielmo de Ansalone di Geraci, otteneva da Federico IV licenza di praticare in Sicilia nonostante, *ut est in talibus consuetum*, non fosse stato esaminato *per medicum nostrum*, in quel momento assente; bastava una *fidedigna informacio* fatta dai messinesi fedeli al re a certificare la competenza di Guglielmo<sup>3</sup>, esentato dal sottoporsi ad un nuovo esame<sup>4</sup>. Oltre a testimoniare l'esistenza di un doppio binario nella procedura legata al conferimento della licenza, vale a dire l'esame con una commissione di tecnici o anche solo "la positiva esperienza della comunità"<sup>5</sup>, i casi in questione

---

Abbreviazioni: A.C.P.= Archivio Comunale di Palermo; A.S.P.= Archivio di Stato di Palermo; Asso = Archivio Storico per la Sicilia Orientale; DssS= Documenti per servire alla storia di Sicilia; Protonot.= Protonotaro del Regno; R. Canc.= Real Cancelleria.

<sup>1</sup> A.C.P., *Atti del Senato*, reg. 28, c. 6 r. (25.1.1422).

<sup>2</sup> Laura Sciascia, "Malattia e salute a Palermo nel XIV secolo attorno alla peste nera", in *Le epidemie nei secoli XVI-XVII*, Salerno 2006, p. 38; *Acta Curie Felicis Urbis Panormi*, vol. 6, ed. Laura Sciascia, Palermo 1987, doc. 24.

<sup>3</sup> ASP, R. Canc., reg. 4, cc. 139 v.-140 r. (18.6.1367).

<sup>4</sup> Alla licenza o abilitazione, si aggiungeva dunque un ulteriore esame di carattere pratico, Gennaro Maria Monti, "L'età angioina", in *Storia dell'università di Napoli*, r.a. Napoli 1993 dell'edizione Napoli 1924, pp. 69 s.

<sup>5</sup> Sciascia, "Malattia e salute...", p. 39.

consentono di focalizzare una prassi particolare nei rapporti tra diversi livelli istituzionali.

La prerogativa del rilascio delle licenze, sia a professionisti che a persone non titolate, era riservata – a partire da una progressiva “laicizzazione” della valutazione portata avanti da Federico II – all’autorità politica<sup>6</sup>.

Nel Regno di Sicilia, motivata da un intervento di riordinamento istituzionale, veniva creata, alla fine del XIV secolo, una specifica magistratura con ruolo di organo di controllo centrale su ogni tipo di attività in campo medico: Martino primogenito d’Aragona – *actendentes grave dispendium et irrecuperabile dampnum quod solet ac posset contingere ex impericia medicorum tam in phisica quam in chirurgia praticancium non licenciatorum nec aprobatorum per electos medicos nostros* – istituiva nel 1398 un organo supremo, il protomedico, deputato a fare rispettare le norme relative all’esercizio della medicina e delle attività correlate. Il primo protomedico del Regno di Sicilia – cui era riservata facoltà di *corrigere et punire* medici, barbieri, speciali *seu compositores ac ministratores medicinarum* – era il medico personale del re, il catanese Blasco Scamacca, *magister in artibus et in medicina licenciatus*: scelto uno dei giudici della Magna Curia *in eius assessorem*, il protomedico avrebbe avuto facoltà *corrigendi, perseguendi et condepnandi omnes et singulos* trovati a praticare *sine examinacione aut licencia*. Nessuno, stabiliva Martino, *audeat aut possit praticare, operari nec exercere artem medicine tam in phisica quam in chirurgia* senza l’approvazione ottenuta *per dictum magistrum Blascum solum aut cum altero nostrorum medicorum*<sup>7</sup>. La nuova magistratura era deputata innanzi tutto a gestire e controllare il settore della concessione delle licenze, soggette al vaglio del sovrano: nel giugno 1404, i Martini conferiscono al chirurgo Nicola de Brancato – esaminato dal protomedico regio Ruggero de Camma e trovato

---

<sup>6</sup> Un primo tentativo di regolarizzazione nel settore medico-chirurgico risaliva a Ruggero II d’Altavilla: aveva stabilito per gli aspiranti medici il conseguimento di un’autorizzazione ottenuta dopo il superamento di un esame, in presenza di ufficiali regi assistiti da tecnici, Francesco Brandileone, *Il diritto romano nelle leggi normanne e sveve del Regno di Sicilia*, Torino 1884, p. 115; *Le Assise di Ruggero II. I testi*, ed. Ortensio Zecchino, Napoli 1984 (assise 36, *De mederi volentibus*). A distanza di un secolo Federico II, mosso anche lui dalla volontà di colpire l’esercizio abusivo della professione, aveva ribadito la necessità di un esame da sostenere dinanzi una commissione pubblica, presente il sovrano, Jean Louis Alphonse Huillard-Bréholles, *Historia diplomatica Friderici secundi*, Parigi 1854, r.a. Torino 1963, IV,1, pp. 149 s.

<sup>7</sup> A.S.P., R. Canc., reg. 33, c. 30; A.S.P., R. Canc., reg. 34, c. 14 (1.5.1398). Sull’unicità, nel coevo contesto europeo, del protomedico, figura dai precisi contorni istituzionali, Gian Giacomo Perrando, “G. F. Ingrassia e le origini della medicina legale”, *Asso V* (1908) 220 s.; Pietro Li Voti, “Le Costituzioni protomedicali del Regno di Sicilia da Antonio D’Alessandro a Giovanni Filippo Ingrassia ed a Paolo Pizzuto”, *Atti della Accademia delle Scienze mediche di Palermo*, suppl. n. 1, vol. 23, n.s., Palermo 1989, pp. 17 s.

*ydoneo et sufficienti ad artem chirurgie* – la licenza di esercitare nel Regno di Sicilia<sup>8</sup>.

Caratterizzato da un'espansione territoriale dei propri poteri che comprende l'intero Regno di Sicilia, l'ufficio di protomedico, con giurisdizione ampia e molteplici competenze, era destinato a mantenere nel corso del tempo il rilievo assunto in età martiniana. Dopo un periodo di confusione politica destinata a ripercuotersi sull'ufficio, durante il regno di Alfonso il Magnanimo diveniva protomedico, il terzo del Regno di Sicilia, il catanese dottore in fisica Antonio de Alessandro<sup>9</sup>; nel marzo 1429 emanava dei capitoli che ribadivano l'obbligo della licenza assieme all'esigenza di una preparazione adeguata:

*In primis quod nemo in medica arte phisica et chirurgica sine debita licencia in scriptis notata presumat alicui mederi vel artem predictam exercere nisi fuerit in studiis sollemnibus approbatus, et si quis contravenerit quod in phisica sine expressa licencia de phisica et in cerurgia sine expressa licencia de cerurgia operatus fuerit, tamquam inobediens et defraudator ubicumque inventus fuerit, a prothomedico secundum constituciones et statuta regni puniatur*<sup>10</sup>.

Volte ad arginare il diffondersi di medici inesperti e non autorizzati, le norme varate nel corso degli anni, costituiscono un sentore di quanto mobili fossero le maglie del sistema di reclutamento e poi di svolgimento dell'attività di medici e chirurghi. L'ambito *licentia practicandi* gestita e controllata dal sovrano e dal suo *entourage*, e riservata in teoria a professionisti in grado di esibire un titolo, viene concessa anche a quanti sono in grado di vantare capacità guaritorie, seppur privi di abilitazione e titoli accademici. Nel 1445 per esempio Gerardo di la Rocca, notaio, otteneva l'autorizzazione ad esercitare per il Regno l'arte della chirurgia nella cura *canceris seu mali nominati "noli me tangere" vel "fistule"*: noto a tutti era infatti come il notaio,

---

<sup>8</sup> A.C.P., *Atti del Senato*, reg. 29, cc. 6 v.-7 r. In seguito a una prolungata assenza di Scammacca, Martino aveva provveduto a nominare protomedico Ruggero Camma *arcium et medecine doctor*, con facoltà di esaminare quanti intendessero praticare *in artem medecine fisice et cerurgie* e di concedere la licenza, esplicitando ancora una volta il divieto di esercitare per chi non fosse stato *approbatus in studio generali cum consilio nichilominus aliorum nostrorum medicorum*, A.S.P., *R. Canc.*, reg. 40, cc. 48 v.-49 r. (3.4.1404). Tra i compiti del protomedico, quello di vigilare sull'operato degli speciali: sui *Capitula pro regimine speciarorum Sicilie* del 1407, Daniela Santoro, "Lo speciale siciliano tra continuità e innovazione: capitoli e costituzioni dal XIV al XVI secolo", *Mediterranea. Ricerche storiche* 8 (dicembre 2006) 466 ss.

<sup>9</sup> Antonio de Alessandro, inizialmente viceprotomedico, A.S.P., *Protonot.*, reg. 20, c. 130 r. (28.4.1419), diventava protomedico con un privilegio di Alfonso dato a Valenza nel gennaio 1426, con l'ulteriore privilegio che l'ufficio andasse alla sua morte al figlio Giovanni, medico stimato e sul conto del quale il sovrano aveva avuto giudizi positivi, A.S.P., *R. Canc.*, reg. 70, cc. 72 v.-73 (11.11.1434).

<sup>10</sup> A.S.P., *Protonot.*, reg. 30, cc. 86-88 r.; ASP, *R. Canc.*, reg. 61, cc. 74-77 r.

grazie a una ricetta ereditata dal suocero, avesse *mirabiliter* curato dal *nefario morbo* molte persone, riportandole *ad totalem sanitatem*<sup>11</sup>.

Creato con compiti di sorveglianza e organizzazione, l'ufficio di protomedico era inevitabilmente destinato a scontrarsi con una realtà restia ad essere tenuta sotto controllo: "poteva somigliarsi ad una rete che tutti comprendeva gli esercenti sanitari, e nella quale tutti si muovevano facendo però a chi più potesse per sottrarsi alle responsabilità inerenti all'esercizio dell'arte"<sup>12</sup>.

*Pratica e manuale: l'arte della chirurgia*

Chirurgo esperto *ad artem exercitium et praticam*, Giovanni de Daniele, di Noto, chiedeva di regolarizzare la sua posizione vista l'impossibilità, *absque licencia et consensu regio*, ad esercitare *licite*<sup>13</sup>. Nel settore che riguardava specificamente la chirurgia, permane il doppio canale di accreditamento alla professione: nel 1422 ad esempio, il pretore e i giurati palermitani conferiscono al catalano Antonio Royra, chirurgo di provata abilità per il quale non era necessario un esame ma era sufficiente la fama, la licenza di esercitare a Palermo<sup>14</sup>; un altro chirurgo di prestigio, Antonio de Luparellis, chiamato dalla città nello stesso 1422, veniva stipendiato con 12 onze annue da pagarsi con le entrate delle gabelle<sup>15</sup>. L'anno prima, re Alfonso aveva rilasciato al palermitano Giovanni de Salomone – esaminato da una commissione che lo aveva ritenuto *edoctus, ydoneus e peritus* nell'arte della chirurgia, come risultava dalla relazione presentata dal profetico Antonio Riccardo – la licenza di esercitare *in omnibus regnis et terris nostris*<sup>16</sup>.

A evitare che l'imperizia dei medici si traducesse in *grave dispendium, et irrecoverabile dampnum* – espressioni riprese, abbiamo visto, da Martino nel documento "di fondazione" dell'ufficio del protomedico – Federico II aveva portato a cinque anni la durata degli studi medici e fissato l'obbligo di approfondire per un anno lo studio della chirurgia *que est pars medicine*, in particolare l'anatomia: "presertim anatomiam humanorum corporum in scholis didicerit, et sit in ea parte medicine perfectus sine qua nec incisiones salubriter fieri potuerunt nec facte curari"<sup>17</sup>. Per praticare la chirurgia sono d'altronde richieste conoscenze mediche: nella sua *Cirurgia* della fine del Duecento – il primo testo di chirurgia medievale che dedica all'anatomia un capitolo a parte – Guglielmo da Saliceto si sforza di ricondurre ad unità

---

<sup>11</sup> A.S.P., R. Canc., reg. 83, cc. 460 v.-461 r. (2.6.1445).

<sup>12</sup> Giuseppe Pitrè, *Medici, chirurghi, barbieri e speziali antichi in Sicilia, secoli XIII-XVIII*, r.a., Napoli 1992, p. 161.

<sup>13</sup> A.S.P., R. Canc., reg. 61, c. 19 r. (11.10.1428).

<sup>14</sup> A.C.P., *Atti del Senato*, reg. 29, c. 3 v.

<sup>15</sup> A.C.P., *Atti del Senato*, reg. 29, cc. 3 v.-4 r.

<sup>16</sup> A.C.P., *Atti del Senato*, reg. 29, c. 6.

<sup>17</sup> Huillard-Bréholles, *Historia diplomatica...*, IV, 1, pp. 235 s.

chirurgia e medicina dotta<sup>18</sup>. *L'opinio communis* tuttavia – sulla scia di un dibattito che risale al XII secolo e alla scuola medica salernitana (che pare non riservasse un ruolo di rilievo alla chirurgia nel programma di insegnamento) – era la poca fatica richiesta dalla medicina *practica*, semplice dimostrazione della medicina *theorica*, dunque inferiore<sup>19</sup>. Rispetto ai medici cui competono diagnosi e terapia, i chirurghi limitano la loro attività alla pratica delle *incisiones*, ad un “operare delle mani” che rivela il carattere artigianale della professione<sup>20</sup>, come si specifica nelle licenze: perito in chirurgia, Antonio de Vayra, esaminato dal protomedico Pietro de Alexandrano, veniva autorizzato a praticare nel Regno *dictam artem chirurgicam manualementem*<sup>21</sup>.

Nella Sicilia tardomedievale sono documentati casi di professionisti titolati in entrambi i settori: era competente nella teoria e nella pratica Gandolfo Grillo, originario di Salerno ma residente a Palermo che accoglieva e curava i poveri *ylari fronte gratis et nullo interveniente precio*<sup>22</sup>. Esperto *tam in theorica quam in practica medicinalis sciencia* anche il medico ebreo agrigentino Leone de Benedicto, autorizzato a praticare data la ciclicità di malattie, il periodo è quello successivo alla grande ondata di peste, e *contingentibus morbis*<sup>23</sup>.

Concessa secondo un formulario preciso<sup>24</sup>, l'autorizzazione a praticare in medicina e chirurgia poteva essere valida per tutto il Regno o circoscritta ad una città o una provincia (solitamente quella di residenza), e una branca particolare: nel 1414 ad esempio, l'*universitas* di Palermo concedeva al frate eremita Giovanni Antonio – *tamquam chirurgicus et maxime expertus* nella cura *vulnerum putrefactionis tibiaram* – l'autorizzazione ad esercitare in città<sup>25</sup>. Se in teoria l'autorità regia e l'istituto apposta creato, il protomedicato, esercitavano un controllo attento e rigoroso – come dimostrano i capitoli emanati nel 1429 da Antonio d'Alessandro (nessun chirurgo, senza licenza in fisica, era

---

<sup>18</sup> Michael McVaugh, “Strategie terapeutiche: la chirurgia”, in *Storia del pensiero medico occidentale. 1. Antichità e Medioevo*, ed. Mirko Drazen Grmek, Roma – Bari 1993, pp. 384 ss.

<sup>19</sup> Pietro Morpurgo, ““Nos vero physicae rationes sectatores”. La scuola medica salernitana nel secolo XII”, *Quaderni medievali* 28 (1989) 45 ss; McVaugh, “Strategie terapeutiche...”, p. 379. Su requisiti e virtù del medico pratico, Heinrich Schipperges, *Il giardino della salute*, Milano 1988, pp. 117 ss.

<sup>20</sup> McVaugh, “Strategie terapeutiche...”, p. 384. Al contempo capace di preservare la medicina “dallo svanire in speculazione astratta”, la chirurgia è a lungo considerata non arte autonoma ma disciplina strumentale, Giorgio Cosmacini, *La vita nelle mani. Storia della chirurgia*, Roma – Bari 2003, pp. 84, 90.

<sup>21</sup> A.S.P., *Protonot.* 44, c. 190 r. (8.2.1452).

<sup>22</sup> *Acta Curie* 12, doc. 92 (1.2.1407).

<sup>23</sup> A.S.P., *R. Canc.*, reg. 9, c. 26 r. (12.4.1366). Su terapia e farmacopea contro la peste, Giorgio Cosmacini, *Storia della medicina e della sanità in Italia*, Roma – Bari 1994, pp. 24 s.

<sup>24</sup> Sulle formule conservate nel formulario Angioino dell'Archivio Vaticano, Monti, “L'età angioina...”, pp. 67 s.

<sup>25</sup> A.C.P., *Atti del Senato*, reg. 25, c. 31 v. (17.10.1414).

autorizzato a curare)<sup>26</sup> ripresi nel 1564 da Ingrassia – nella pratica una certa flessibilità era facilitata e quasi motivata dall'esistenza e compresenza di più livelli: quello della medicina ufficiale che poggiava le proprie basi su conoscenze e saperi tecnico-scientifici, e quello empirico, che utilizzava terapie alternative spesso ai confini con la magia, gestito e praticato da figure dalla professionalità non ben definita ma che di fatto operavano accanto ai colleghi "fisici"<sup>27</sup>.

La manualità necessaria all'esercizio della chirurgia, e l'implicito pregiudizio di inferiorità da parte dei medici nei confronti dei chirurghi, contribuivano a infoltire la schiera dei non professionisti autorizzati ad esercitare l'arte, una "chirurgia alternativa" praticata da conciaossa, cavandenti e soprattutto barbieri, cui gli stessi chirurghi delegavano le operazioni ritenute più umili (ferite, lussazioni, fratture) e a diretto contatto con il sangue, il salasso innanzitutto<sup>28</sup>. Nel caso di Salvatore de Catanzaro, barbiere che abita a Castoreale, l'autorizzazione era valida per il Regno e in un settore specifico: esaminato *in facultate artis chirurgie* e trovato *ydoneus et sufficiens* a curare fratture e rotture di arti, nel 1424 veniva abilitato *circa exercitium dictarum ructurarum*<sup>29</sup>.

Anche per i barbieri, la licenza poteva prescindere dall'abilitazione e arrivare direttamente dal sovrano: nel 1429, il *magister* Giacomo de Suave, barbiere *ydoneum et expertum* a esercitare la chirurgia, era autorizzato a praticare per tutto il Regno; requisito indispensabile, la mancanza della licenza non gli aveva consentito fino a quel momento di esercitare *licite*, ora finalmente, spinta dalla notorietà e dall'acclarata abilità di Giacomo, arrivava l'autorizzazione regia<sup>30</sup>.

L'ambiguità vigente nonostante richiami e normativa, l'indeterminatezza dei confini professionali, l'equivoca e sfuggente condotta da parte degli stessi medici nei confronti dei cosiddetti 'saperi marginali' e

---

<sup>26</sup> A.S.P., *Protonot.*, reg. 30, cc. 86-88 r.; ASP, *R. Canc.*, reg. 61, cc. 74-77 r.

<sup>27</sup> Sui diversi canali di trasmissione delle conoscenze pratico-mediche, Irma Naso, "Forme di trasmissione del sapere medico tra dottrina ed esperienza empirica nel tardo medioevo", in *La trasmissione dei saperi nel Medioevo (secoli XII-XV)*, Atti del XIX Convegno Internazionale di Studi, Pistoia, 16-19 maggio 2003, Pistoia 2005, pp. 127-157. Sull'attività normativa del protomedico Giovanni Filippo Ingrassia, Santoro, "Lo speciale...", pp. 469 ss.

<sup>28</sup> Cosmacini, *La vita nelle mani...*, pp. 60 s. Sul pregiudizio da parte dei medici "fisici" nei confronti di chirurghi e barbieri-chirurghi, *ivi*, pp. 77 ss.

<sup>29</sup> A.S.P., *R. Canc.*, reg. 55, cc. 246 v.-247 r. (7.1.1424). Barbiere napoletano che opera a Palermo, mastro Nardello si impegnava a *liberare et sanare*, con l'aiuto di Dio, Riccardo Puzara di Gangi *de infirmitate testiculi*, ospitandolo a casa sua, offrendogli vitto, alloggio, medicine sino a guarigione avvenuta, per un'onza, Patrizia Sardina, *Palermo e i Chiaromonte: splendore e tramonto di una signoria*, Caltanissetta – Roma 2003, pp. 399 s.; A.S.P., *Notai defunti*, Francesco Riccio, reg. 451, c. 42 v. (7.10.1405): a prova della guarigione, l'attestazione di Nardello dell'avvenuto pagamento.

<sup>30</sup> A.S.P., *R. Canc.*, reg. 61, cc. 111 v.-112 r.

degli empiristi<sup>31</sup>, rendevano inevitabile l'incontro tra i due tipi di medicina, 'popolare' e 'dotto': destinati a confondersi e procedere congiunti, tanto più che gli stessi uomini di scienza erano soliti utilizzare pratiche rafforzate dall'esperienza ma che non trovavano riscontro nella medicina ufficiale e non di rado, "di fronte all'ineluttabile", si scoprivano "inclinati al mistico, al magico, al soprannaturale"<sup>32</sup>.

*Terapie alternative: erbe, rimedi e pratiche magico-religiose*

Se la malattia, secondo una concezione che dall'antichità arriva al medioevo, più che disfunzione del corpo è da ricollegare a una "forza esterna che puniva per i peccati commessi o che si identificava coi segni e le manifestazioni di azioni diaboliche o coi malefici e incantesimi di altre persone"<sup>33</sup>, il contatto corporeo con santini, medagliette, reliquie dal potere salvifico, e con piante che si crede possano proteggere e preservare da infermità e cattiva sorte<sup>34</sup>, assume valore preventivo e terapeutico, in sinergia con invocazioni e preghiere.

Sulla scia della convinzione che la guarigione dipenda dalla connessione tra elemento naturale, gestuale e verbale – Avicenna suggeriva di servirsi, a favorire il processo, di parole, segni e simboli<sup>35</sup> – alcune pratiche guaritorie utilizzano preghiere e orazioni a potenziare le virtù di erbe e piante medicinali: a Trapani, primi decenni del XV secolo, *Flos* era solita *mederi certis*

---

<sup>31</sup> Cf. Marie-Christine Pouchelle, "Medicina", *Dizionario dell'Occidente medievale. Temi e percorsi*, edd. J. Le Goff e J.-C. Schmitt, Torino 2003, pp. 667 s.; Giuseppe Palmero, "Pratiche e cultura terapeutica alla fine del Medioevo, tra oralità e produzioni scritte", in *La trasmissione dei saperi nel Medioevo (Secoli XII-XV)*, Atti del XIX Convegno Internazionale di Studi, Pistoia, 16-19 maggio 2003, Pistoia 2005, pp. 159-185.

<sup>32</sup> Giuseppe Lauriello, "La chirurgia di emergenza nella Salerno medievale", in *La "Schola Salernitana" e le altre*, Salerno 2006, p. 68. La preparazione scientifica più sistematica promossa, nel XIII secolo, dallo sviluppo delle università e un più chiaro delinearsi della professione medica, non avrebbero portato all'abolizione di tutta una tradizione di 'pratiche' ai confini con la magia, e vaga rimaneva la distinzione tra magia e medicina, Richard Kieckhefer, *La magia nel Medioevo*, Roma – Bari 1993, p. 76. Via 'd'accesso' alla conoscenza delle relazioni tra varie culture, la magia è più che mai campo in cui cultura popolare e dotto si incontrano, ivi, pp. 3 ss.

<sup>33</sup> Salvatore Tramontana, *Il Regno di Sicilia. Uomo e natura dall'XI al XIII secolo*, Torino 1999, p. 12.

<sup>34</sup> Il mondo vegetale e animale fornisce un patrimonio terapeutico da sfruttare: erbe e rimedi animali vengono ingeriti o applicati sul corpo per curare malattie in atto; gli amuleti (piante e parti di animali) agiscono mediante semplice prossimità al corpo e hanno, più che una funzione fisica, protettiva e preventiva, Kieckhefer, *La magia...*, pp. 95 ss. Sull'uso delle reliquie e dell'eucaristia come amuleti, ivi, pp. 98 ss.

<sup>35</sup> Eugenio Garin, *Medioevo e Rinascimento*, Bari 1966, pp. 164 s. Sui tre tipi di formule verbali (preghiere, benedizioni, scongiuri), Kieckhefer, *La magia...*, pp. 88 ss. Ferito da un verro mentre era a caccia, Odisseo veniva curato dai parenti: a fermare il sangue, assieme alla fasciatura, veniva pronunciato un "canto magico", Omero, *Odissea*, Versione di Rosa Calzecchi Onesti, Torino 1989, l. XIX, vv. 457-458.

*herbis eciam virtuosis verbis quibus medicantibus sanitatem patientibus infert.* Indispensabili a dare forza al procedimento volto alla guarigione, con un'attenzione alla salute complessiva dell'anima, e al rapporto anima-corpo<sup>36</sup>, le dense di energia e meritorie parole pronunciate dalla guaritrice è probabile rientrassero nelle formule verbali solitamente utilizzate: invocazioni a santi, preghiere, combinazioni di lettere, frammenti di liturgia cristiana staccati dal contesto e senza nesso con il significato iniziale, termini del lessico religioso. Una magia 'terapeutica' che sfrutta il potere delle erbe, accresciuto dall'uso di formule magiche, e in cui è arduo distinguere l'elemento magico da quello religioso<sup>37</sup>; gesti, e parole, male interpretati possono dare inizio ad una procedura inquisitoria<sup>38</sup>, dal momento che sottile rimane il confine tra ciò che la Chiesa tollera o incoraggia e ciò che condanna come superstizioso<sup>39</sup>, scivolosi e labili i confini con la stregoneria<sup>40</sup>. Due casi, tra gli altri, nella Sicilia della seconda metà del XV secolo, protagonista del primo un'ebrea di Messina, Gemma moglie di *Thau lu Russu*, accusata della pratica *artis magice*. Nonostante la querela presentata dalla giudaica della città contro il vicario generale e il giudice della curia arcivescovile – il crimine di magia era stato commesso prima di una recente *composicio* – la donna era stata sottoposta alla

---

<sup>36</sup> Il XXII capitolo del IV concilio Lateranense del 1215 prevedeva che i 'medici dei corpi' chiamati presso gli infermi, li inducessero a rivolgersi in prima battuta ai 'medici delle anime': dal momento che l'anima è "molto più preziosa del corpo", è opportuno provvedere alla salute spirituale, e solo in un secondo tempo pensare "al rimedio della medicina corporale con maggiore efficacia: cessando la causa, cessa anche l'effetto" (*Decisioni del Concilio ecumenici*, ed. G. Alberigo, Torino 1978, p. 243). La medicina è un "sacerdozio laico" le cui regole vengono fissate dall'autorità religiosa, Giorgio Cosmacini, *La religiosità della medicina. Dall'antichità ad oggi*, Roma – Bari 2007, p. 35.

<sup>37</sup> Kieckhefer, *La magia...*, pp. 88, 106. Nella tradizione popolare magico-medica, le piante sono esseri potenti con personalità e volontà proprie: hanno carattere sacro che può giungere fino alla santità e addirittura alla divinità. Dal momento che non si trattava semplicemente "di cogliere una pianta" ma della ripetizione di "un'azione primordiale" per ottenere "una sostanza satura di sacro" (Mircea Eliade, *Trattato di storia delle religioni*, Torino 1988, p. 310), la scienza botanica diventava anche, ramo della magia, Emile Gilbert, *Le piante magiche nell'antichità, nel Medioevo e nel Rinascimento*, Roma 1901, pp. 69 s.; Franco Cardini, "Le piante magiche", *L'ambiente vegetale nell'alto medioevo*, Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo (30 marzo-5 aprile 1989), XXXVII, II, Spoleto 1990, pp. 624-658.

<sup>38</sup> Carlo Della Veneria, *L'Inquisizione medioevale ed il processo inquisitorio*, Milano 1939, pp. 65, 69.

<sup>39</sup> Kieckhefer, *La magia...*, pp. 72 ss. Sull'argomento, Florence Chave-Mahir, "Parole de Dieu contre paroles du diable? L'exorcisme et la communication du sacré (X-XIII siècle)", in *La comunicazione del sacro (secoli IX-XVIII)*, edd. Agostino Paravini Bagliani e Antonio Rigon, Roma 2008, pp. 35-52.

<sup>40</sup> Nel formulario (una preghiera o uno scongiuro) e nel rituale (che consisteva nel gesto di tagliare e nel segno di croce), stretti e confusi rimanevano i nessi tra magia, medicina e religione, Maria Raciti Maugeri, "Sulla medicina popolare a Catania tra Ottocento e Novecento", in *Medici e Medicina a Catania*, ed. Mario Alberghina, Catania 2001, p. 198.

degradante pena della fustigazione *puplice per totam civitatem*<sup>41</sup>. Riusciva a evitare la pena, con la fuga, Angela, su cui pendeva un'accusa *sortilegiis et magariis seu divinationibus*<sup>42</sup>.

Dietro l'angolo l'accusa di essere una strega, Fiore veniva sottoposta a ripetuti accertamenti. Il vescovo di Mazara Francesco, aveva verificato la correttezza delle sue pratiche e appurato che utilizzava i medicinali *salubriter et virtuose*, in una lettera del 19 luglio 1414 si era pronunciato in favore della donna: Fiore veniva *laudata et acceptata*. A distanza di pochi anni, un nuovo controllo: incaricato di vigilare sulle pratiche della guaritrice era frate Tommaso *de Sancto Miniato, tunc vicarium* di frate Antonio de Pontecorono, *olim inquisitoris* del Regno di Sicilia. Il 13 luglio 1416 il frate dava parere positivo: *medicamina supradicta fuerunt similiter approbata et comendata*<sup>43</sup>.

Apparsa la sua condotta esente da ambiguità Fiore (seguace magari della 'magia' bianca, 'naturale', caratterizzata dal fatto che l'operatore agiva in nome di Dio, senza dare o promettere nulla in cambio; di diversa natura la magia nera, 'demoniaca', scienza occulta volta all'invocazione del diavolo con cui venivano stretti patti al fine di ottenere in cambio qualcosa)<sup>44</sup> era finalmente autorizzata a continuare nel Regno di Sicilia, *absque aliqua controversia*, con le sue pratiche terapeutiche a base di erbe e preghiere.

Come nel settore medico-chirurgico, anche in questo campo il potere del protomedico si rivelava, alla prova dei fatti, virtuale. I capitoli del 1429 riservavano al protomedico la facoltà di procedere all'arresto di quanti esercitavano arti magiche, senza possibilità di una pena pecuniaria<sup>45</sup>, facoltà confermata dal protomedico Ingrassia nel 1564<sup>46</sup>: malgrado i ripetuti

---

<sup>41</sup> Bartolomeo e Giuseppe Lagumina, *Codice diplomatico dei giudei di Sicilia*, I, DssS, Palermo 1884, doc. CCCXC, pp. 508 s; A.S.P., *Protonot.*, reg. 43, c. 288 r. (29.5.1451).

<sup>42</sup> A.S.P., *R. Canc.*, reg. 98, c. 59 (1.8.1455). Tra le domande che l'inquisitore doveva porre a maghi e indovini, alcune riguardavano l'uso di raccogliere erbe *flexis genibus* con il viso volto a oriente, *cum oratione dominica*; e le formule di incantesimo e scongiuro su frutti ed erbe, Bernard Gui, *Manuale dell'inquisitore*, Milano 1998, p. 193.

<sup>43</sup> A.S.P., *R. Canc.*, reg. 55, c. 262; A.S.P., *Protonot.*, reg. 26, c. 77 r. (25.1.1424). Il vescovo di Mazara, dal 1391 alla morte nel 1414, era Francesco Vitale, Conrad Eubel, *Hierarchia catholica medii aevi*, Monasterii 1913, r.a. Padova 1960, I, p. 332.

<sup>44</sup> Della Veneria, *L'Inquisizione medioevale...*, p. 48. Nel 1327 papa Giovanni XXII nella bolla *Super illius specula* aveva condannato gli stregoni che cercavano di imprigionare i demoni in specchi, anelli, fiale, per ricavarne risposte, Jean-Claude Schmitt, *Medioevo "superstizioso"*, Roma - Bari 2005, pp. 164 s. Sulla distinzione tra i due tipi di magia (naturale e demoniaca), Kieckhefer, *La magia...*, pp. 13 s.

<sup>45</sup> A.S.P., *Protonot.*, reg. 30, cc. 86-88 r.; A.S.P., *R. Canc.*, reg. 61, cc. 74-77 r. (15.03.1429): il protomedico *potestatem habeat super faxinantes et incantatores seu incantatrices ubi per eos vel eas rem publicam expensis et aliis personarum incomoditatibus offendi cognoverit, faciendi eos capi et transmicti ad eorum iudicem competentem*.

<sup>46</sup> Giovanni Filippo Ingrassia, *Constitutiones et Capitula, necnon et iurisdictiones regii protomedicatus officii, cum pandectis eiusdem, reformatae ac in pluribus renovatae atque elucidatae à Ioanne Philippo Ingrassia huius Siciliae Regni, insularumque coadiacentium regio protomedico anno*

interventi di riordinamento e regolarizzazione per porre un freno ai mille rivoli di un'illegalità accettata e consentita, a lungo nell'isola avrebbe continuato a operare un sottobosco di personaggi dalle presunte capacità guaritorie che ruotavano intorno all'esercizio della medicina. Le vie di comunicazione tra cultura "alta" e saperi popolari restavano aperte: in base al principio "che tutto è vivo e animato, e tutto è solidale"<sup>47</sup>, accanto a terapie e farmacopea, tipologie varie di rimedi e terapie – compresi scongiuri, incantesimi, amuleti e talismani – vengono utilizzate a potenziare e incentivare la guarigione.

Impaniati nelle maglie di un sentimento di insicurezza collettiva ed individuale – che spingeva, specie nei momenti di incertezza e precarietà ineluttabili compagne di ogni malattia, come nei periodi di ondate epidemiche in cui più che al "fallimentare sapere-potere" dei medici ci si affidava al culto di san Sebastiano e san Rocco<sup>48</sup> – per gli uomini e le donne di questo scorcio finale del medioevo era forte la tentazione, e la predisposizione a ricercare, per le terapie, vie e figure alternative.

Daniela Santoro  
Università degli Studi di Palermo  
danielasantoro@unipa.it

---

*suae possessionis primo*, Panormi 1564, p. 68: *pro incantationibus vero facinationibusque* Ingrassia stabiliva di rimandare il caso *ad illius diocesis episcopum seu vicarium* ma laddove *praeter incantationes, remediis quoque utantur, protomedicus eos vel eas puniat*, a seconda della gravità del reato.

<sup>47</sup> Garin, *Medioevo...*, p. 166.

<sup>48</sup> Cosmacini, *La religiosità...*, p. 40.